



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo Lo Presti

Presidente

dott. Giuseppe Colavecchio

Consigliere

dott. Marco Smioldo

Consigliere-relatore

dott. Francesco Albo

Consigliere

dott.ssa Giuseppa Cernigliaro

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 56/A/2024

nel giudizio di revocazione, in materia di responsabilità amministrativa,

iscritto al n. 6902 del registro di segreteria, promosso da Cangemi Nicolò,

nato a Monreale (PA) il 10/12/1954, c.f. CNGNCL54T10F377B,

elettivamente domiciliato a Palermo Via Caltanissetta n. 2/d, presso lo

studio degli avv.ti Carlo Comandè (pec: carlocomandèpec.it) e Andrea

Ciulla (pec: andrea.ciulla@pec.it), dal quale è rappresentato e difeso

contro

dell'Ufficio di Procura generale presso la sezione giurisdizionale d'appello

della Corte dei conti per la Regione siciliana;

della Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei

conti per la Regione siciliana;

avverso

la sentenza n. 45/A/2023, emessa da questa sezione giurisdizionale

d'appello della Corte dei conti per la Regione siciliana, depositata in data 25.07.2023 e non notificata.

Esaminati tutti gli atti e documenti di causa.

Uditi, nell'odierna pubblica udienza, l'avv. Carlo Comandè, per Cangemi e il pubblico ministero, nella persona del V.P.G. Maria Luigia Licastro.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con l'impugnata sentenza (n. 45/A/2023) questa Sezione d'appello ha rigettato il gravame proposto dal sig. Cangemi e confermato la sentenza n. 642 del 2022 con la quale il giudice di primo grado aveva condannato l'odierno ricorrente al pagamento di euro 244.353,96, più accessori, in favore del Comune di Monreale a titolo di risarcimento del danno erariale conseguente al pagamento di oneri inutilmente sostenuti dal Comune per la progettazione e gli studi geologici per la realizzazione di un'opera (un campo sportivo in Frazione Aquino di Monreale).

Detti costi, infatti, erano rimasti a carico del Comune in ragione della revoca, disposta con d.m. del 21 maggio 2015, del finanziamento erogato dal MEF, in quanto – nonostante le richieste del Ministero - non era stato attestato al Ministero l'utilizzo della somma o fornita alcuna comunicazione in merito.

Nel confermare la sentenza di *primae curae*, il giudice d'appello aveva riconosciuto efficacia concausale della revoca del finanziamento alla condotta illecita e gravemente colposa dell'odierno ricorrente che, in qualità di R.U.P. non aveva provveduto a farsi parte diligente per l'attestazione dell'utilizzo del finanziamento medesimo, necessario per rispondere al MEF ed evitare la revoca del finanziamento in parola.

2.- Con ricorso per revocazione, notificato e depositato nella medesima data del 30.10.2023, dopo aver ripercorso l'iter processuale della causa e richiamato i casi e le condizioni d'ammissibilità del rimedio revocatorio (ordinario), il Cangemi ha impugnato la sentenza di appello proponendo tre motivi di revocazione per errore di fatto ex art. 202, comma 1, lett. f) c.g.c.

In particolare, col primo motivo è stato eccepito l'errore di fatto in relazione alla individuazione della condotta causale del danno e della conoscibilità – in base al fascicolo amministrativo o alla nota della Corte dei conti prot. 1153 del 2012 - delle richieste di informazioni del MEF circa il finanziamento, e quindi della necessità di rispondere per non perderlo.

Con un secondo motivo è stata lamentata l'esistenza di un errore di fatto revocatorio rappresentato dall'omessa pronuncia su un motivo di appello concernente la riduzione dell'importo della condanna nella misura dei soli importi delle determine di liquidazione dei compensi materialmente imputabili all'arch. Cangemi.

Col terzo motivo la difesa ha contestato l'errore di fatto revocatorio rappresentato dall'aver dichiarato inesistenti elementi chiari e precisi per l'esercizio del potere riduttivo, che invece erano stati dedotti ed allegati a suo tempo e che vengono nuovamente descritti nel corpo del motivo.

In sede rescissoria, il ricorrente ha chiesto l'accoglimento dei motivi d'appello a suo tempo proposti, rieditandone la formulazione, e chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, con integrale rigetto delle domande ivi formulate.

3.- Con ordinanza n. 01/A/2024 del 29 gennaio 2024, la Sezione ha

respinto l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'impugnata sentenza.

4.- In data 23.02.2024 la Procura Generale ha depositato le proprie conclusioni sull'odierno ricorso per revocazione, Premettendo che sostanzialmente il ricorrente ha riprodotto tutte le doglianze già formulate in primo ed in secondo grado, la Procura generale ha escluso il sussistere dei pretesi errori di fatto, in quanto tutti i motivi si sostanziano in censure avverso l'attività valutativo-decisionale del giudice, ed ha concluso chiedendo di dichiarare complessivamente inammissibile, o comunque infondato, il ricorso.

5.- All'udienza del 14.03.2024, data per letta la relazione, l'avv. Comandè ha sinteticamente illustrato i motivi di ricorso e confermato le richieste formulate in sede rescindente e rescissoria; il pubblico ministero ha confermato le conclusioni circa l'inammissibilità del gravame.

Terminata la discussione, la causa è passata in decisione

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – L'errore di fatto revocatorio previsto dall'art. 202, comma 1, lett. f) c.g.c., consiste in *“un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa; l'errore di fatto ricorre quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”*.

La formula si rivela sostanzialmente mutuata dall'art. 395 n.4 c.p.c. e, pertanto, possono richiamarsi i criteri ermeneutici fissati al riguardo dalla

giurisprudenza (*ex multis*, Cass. civ, Sez. 1 n.4521/2016, Sez.2 n.19921/2012; CdS, per tutte Ad. Plen.n.36/1980; Corte dei conti, Sez. II, n.778/2016, n.726/2016, n.302/2016).

A tale stregua, quindi, l'errore di fatto deve:

a) consistere in un errore di percezione dei fatti di causa che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza di un fatto che risulta incontestabilmente escluso o l'inesistenza di un fatto che risulta incontestabilmente accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato;

b) risultare con immediatezza ed obiettività, senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive;

c) essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione emessa deve esistere un nesso causale tale che, senza l'errore, la pronuncia sarebbe stata diversa per necessità non di tipo storico ma logico-giuridica (*ex multis* Cass. n.3935 del 2009; n.6038 del 2016).

In particolare, per quanto di rilievo nel presente giudizio, con riferimento al *mancato esame di un motivo* le S.U. della Cassazione, con sent. n. 6334 del 2018 hanno chiarito che tale omissione *“può integrare gli estremi dell'errore revocatorio solo ove abbia costituito il frutto di una mera svista, ovvero sia dell'omessa percezione della sua proposizione. Di talché per chiedere la revocazione non basta la semplice carenza, nella motivazione della sentenza, di ogni accenno al motivo, ma occorre che questa sia dipesa dall'erroneo convincimento della sua inesistenza; in caso contrario*

potrebbe semmai parlarsi di omessa pronuncia, se non addirittura di rigetto implicito”.

2. – Per quanto precede ed alla stregua dell’art. 202, comma 1, lett. f) c.g.c., il ricorso è inammissibile.

Infatti, tutti i motivi hanno ad oggetto fatti che costituirono un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, rivelandosi fondati quindi sulla prospettazione di altrettanti *errores in iudicando* del giudice che non costituiscono errori di fatto revocatori, impedendo l’accesso al rimedio revocatorio.

In altri termini, seppur formulato secondo gli stilemi dell’errore di fatto, in realtà il ricorso tenta di sottoporre al giudice della revocazione motivi che attengono – come rilevato dal pubblico ministero - alla valutazione compiuta dal giudice d’appello dei fatti oggetto di contestazione, proponendone in via mediata ed indiretta una nuova valutazione, inammissibile in sede revocatoria.

3. - Il primo motivo è inammissibile.

L’accertamento del nesso causale è stato un punto controverso, sia nel processo di primo grado, sia in quello di secondo grado, che il giudice d’appello ha affrontato al punto n. 3 della parte motiva dell’impugnata sentenza, il ché – come detto – rende *ipso facto* inammissibile il motivo.

Il motivo mira, infatti, a contestare la valutazione del giudice d’appello in ordine all’efficacia causale delle condotte contestate al ricorrente e non un errore di fatto, nel quale invece – come si vedrà – è incorso il ricorrente.

Dopo aver ripercorso le tappe cronologiche del procedimento amministrativo concernente le richieste di informazioni del MEF sul

finanziamento, il giudice d'appello – ribadendo quanto accertato in primo grado circa la sostanziale inattività per anni dell'odierno ricorrente - ha chiaramente affermato (pag. 16, IV cpv dell'impugnata sentenza) che *“Appare incontestabile che la revoca del finanziamento sia dipesa proprio da un comportamento omissivo del RUP che non ha provveduto a farsi parte dirigente per l'attestazione dell'utilizzo del finanziamento medesimo e dimostrare, dunque, che il progetto avrebbe avuto una sua concreta ed effettiva realizzazione”*.

Il Collegio d'appello, quindi, e contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, assegna efficacia concausale della la revoca del contributo anche al comportamento omissivo del RUP ossia del Cangemi (*non ha provveduto a farsi parte dirigente per l'attestazione dell'utilizzo del finanziamento medesimo*), efficacia concausale che esprime precisando successivamente che *“Nella fattispecie, pur non escludendosi, come chiaramente accertato, la responsabilità di altri (in primis il Sindaco), non è revocabile in dubbio che la mancata apposizione del vincolo ex art. 195 TUEL e quindi la mancata realizzazione dell'opera non può far ritenere reciso il nesso causale con la condotta omissiva del Cangemi”*, ossia, si ripete il non aver provveduto a farsi parte dirigente per l'attestazione dell'utilizzo del finanziamento medesimo.

Quindi, appare *per tabulas* che il giudice d'appello - contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa del ricorrente - non imputa al Cangemi *'la mancata apposizione del vincolo ex art. 195 TUEL e quindi la mancata realizzazione dell'opera'*.

Si rileva, inoltre, che costituiscono un punto controverso che il giudice

d'appello ha affrontato al punto n. 4 della parte motiva dell'impugnata sentenza, con conseguente inammissibilità del motivo in esame, anche le contestazioni circa il mancato rilievo da parte del giudice d'appello della inesistenza di un fascicolo del finanziamento, dal quale avvedersi delle comunicazioni del MEF, e quelle concernenti la ritenuta idoneità della nota della Corte dei conti prot. 1153 del 2012 a dimostrare che il ricorrente fosse stato messo a conoscenza delle richieste di informazioni del MEF circa il finanziamento

Sul punto occorre osservare che più che una questione afferente al profilo causale, le contestazioni in esame riguardano il capo della sentenza che ha affrontato il titolo soggettivo della responsabilità del Cangemi e, in particolare, la dimensioni di esigibilità della condotta in termini di conoscibilità del dovere di attivarsi per fornire le indicazioni necessarie per la risposta al MEF al fine di non far revocare il finanziamento.

Al riguardo la motivazione della sentenza si fonda su due ragioni autonome e alternativamente da sole idonee a dimostrare detta conoscibilità del dovere di attivarsi: la consultazione del fascicolo amministrativo; la conoscenza della nota della Corte dei conti prot. 1153 del 2012.

In tale prospettiva, la motivazione della sentenza ritiene decisiva la nota della Corte dei conti prot. 1153 del 2012, ponendola a fondamento del proprio 'motivo portante' sul punto: si legge, infatti, a pag. 18 dell'impugnata sentenza: *"Peraltro, per sua stessa ammissione, la richiesta Protocollo 11153 del 17/12/2012 della locale sezione di controllo della Corte dei conti fu trasmessa per conoscenza all'architetto Cangemi"*

e in tale nota al secondo punto era richiesto di far conoscere se si fosse dato riscontro alla richiesta del ministero dell'Economia e delle Finanze. L'appellante, almeno dalla trasmissione di detta richiesta, era a conoscenza della esistenza di tale nota del Mef e quale RUP avrebbe dovuto attivarsi per evitare la revoca del finanziamento in argomento, con il conseguente danno in capo al Comune di Monreale, ...".

Quanto precede dimostra che, anche per questo profilo del motivo di revocazione, il ricorrente ha contestato non la percezione, ma la valutazione dei fatti compiuta dal giudice d'appello, con conseguente inammissibilità in parte qua del rimedio revocatorio.

3. – Il secondo motivo è inammissibile.

Il ricorrente lamenta l'omessa pronuncia del giudice d'appello in ordine alla richiesta di limitazione dell'importo della condanna nella misura dei soli importi delle determine di liquidazione dei compensi materialmente imputabili all'arch. Cangemi, formulata nel terzo motivo d'appello.

Al riguardo è bene richiamare l'insegnamento delle S.U. della Cassazione, che con sent. n. 6334 del 2018 hanno chiarito che *"Il mancato esame di un motivo di ricorso può integrare gli estremi dell'errore revocatorio solo ove abbia costituito il frutto di una mera svista, ovvero sia dell'omessa percezione della sua proposizione. Di talché per chiedere la revocazione non basta la semplice carenza, nella motivazione della sentenza, di ogni accenno al motivo, ma occorre che questa sia dipesa dall'erroneo convincimento della sua inesistenza; in caso contrario potrebbe semmai parlarsi di omessa pronuncia, se non addirittura di rigetto implicito".*

A tale stregua il motivo si rivela palesemente inammissibile: il terzo motivo

d'appello è stato percepito (v. pag. 8 dell'impugnata sentenza) e deciso dal giudice d'appello, come si legge a pag. 22 e ss. dell'impugnata decisione.

Quanto precede dimostra che la sentenza impugnata, contrariamente a quanto avvenuto nel precedente richiamato dal ricorrente (Cons. di Stato, n. 5493 del 2020) non *“è stata silente sui singoli motivi dell'appello perché ha erroneamente supposto l'inesistenza degli stessi”* e quindi non incorre in un vizio revocatorio.

Infine, anche i fatti e le doglianze prospettate nel presente motivo di revocazione sono stati punti controversi sui quali la sentenza ebbe a pronunciare, con conseguente inammissibilità del motivo ex art. 202, comma 1, lett. f) c.g.c.

4 – Anche il terzo motivo è inammissibile.

Col terzo motivo la difesa ha contestato l'errore di fatto revocatorio rappresentato dall'asserita mancanza di elementi chiari e precisi per l'esercizio del potere riduttivo, che invece sono stati allegati a suo tempo e che vengono nuovamente indicati nel corpo del motivo.

Il motivo si rivela fuori fuoco: in realtà, il giudice di appello ha ritenuto l'insussistenza di 'ulteriori' motivi rispetto a quelli già offerti e valutati dal giudice di *primae curae*, ed ai quali si riferisce l'odierno ricorrente.

Il motivo si rivela fondato, pertanto, su di una fallace prospettiva e non merita accoglimento, non consentendo neanche in questo caso l'accesso al rimedio revocatorio.

5.- Per quanto precede il ricorso in epigrafe deve essere dichiarato definitivamente inammissibile; le spese seguono la soccombenza e sono

